

STATUTO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (di seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore"), l'associazione denominata "Associazione Romana Sommelier Ente del Terzo Settore" (di seguito anche "Associazione"), e in forma breve anche con la sigla "ARS ETS"

Articolo 2 – SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, nel settore vinicolo ed enogastronomico di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, di turismo enogastronomico o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in conformità alle disposizioni del Codice Civile, l'Associazione si caratterizza come un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressamente di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Articolo 3 - OBIETTIVI E FINALITÀ

L'Associazione è apartitica è indipendente da organizzazioni di tendenza di qualsiasi specie e natura.

L'Associazione è costituita per operare nella società, fra tutti coloro che intendono contribuire, con il proprio apporto manuale ed intellettuale, ad una crescita armonica della vita sociale, comunitaria ed economica dell'Italia.

L'Associazione organizza la vita associativa come esperienza comunitaria, per favorire la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e, il reciproco rispetto, l'educazione all'impegno sociale ed alla partecipazione.

L'Associazione promuove la formazione professionale degli associati e dei terzi in ogni sua forma.

Favorisce contatti fra soci aventi specifici interessi culturali, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo.

Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione si propone di propagandare la propria attività nei luoghi e nei modi previsti dalla Costituzione, ed in particolare si prefigge di:

- svolgere studi e ricerche sui problemi sociali di rilevanza enogastronomica, nonché per la realizzazione di iniziative aventi carattere socioculturali;
- svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, politici, sociali e istituzionali, attività culturali, attività editoriali, attività del tempo libero, attività turistiche ed agrituristiche, attività di degustazioni enogastronomiche, attività di formazione, tra cui gruppi di studio, seminari, riunioni, assemblee, cenacoli con la guida di un relatore o meno, manifestazioni, eventi, convegni, incontri e corsi speciali, dibattiti conferenze, convegni, e altre forme di comunicazione pubblica su tutto il territorio nazionale, realizzandole anche in maniera virtuale sul web al fine di creare occasioni di confronto tra idee, istituzioni, imprese, produttori agricoli ed eventuali investitori pubblici o privati;
- produrre, distribuire, diffondere le idee e le finalità dell'Associazione, materiale tecnico, culturale, didattico attraverso stampati, radio, televisioni e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi;
- promuovere l'acquisizione, la gestione, la produzione di pubblicità, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
- organizzare e gestire corsi di formazione professionale in proprio ed anche in collaborazione con Enti locali, culturali ed altri Organismi;

- organizzare qualsiasi attività turistica con ogni mezzo, come - a titolo esemplificativo – viaggi, gite, escursioni, per favorire l'incontro e lo scambio culturale dei soci e per favorire la conoscenza di luoghi di interesse storico, culturale, architettonico, ecologico e naturalistico;
- organizzare manifestazioni promozionali per la divulgazione della cultura vinicola.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione può:

- costituire e deliberare l'adesione ad altre associazioni, istituzioni pubbliche e/o private, federazioni, fondazioni, società di persone e/o di capitali, e/o gruppi in genere, che perseguano scopi analoghi o di comune interesse e potrà, altresì, stipulare rapporti di collaborazione con le stesse;
- aderire, in Italia e all'estero, a qualsiasi attività che direttamente, tramite delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- compiere attività di carattere commerciale e produttivo nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione può, altresì, esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può possedere ogni bene mobile, immobile, strumentale per la realizzazione del proprio scopo e oggetto sociale e può intraprendere ogni iniziativa, azione e transazione al fine di realizzare gli stessi.

Per l'esecuzione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in maniera prevalente delle prestazioni libere spontanee gratuite dei propri soci, salvo quanto previsto dal presente Statuto, nonché, ove necessario, dalle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 - SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, alla via Giuseppe Taverna n. 150, c.a.p. 00135.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 – NATURA E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione dispone di un fondo di dotazione iniziale pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila).

Il patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili e dai beni immobili e mobili registrati che possono essere acquistati e diverranno di proprietà dell'Associazione e saranno ad essa intestati;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi;
- d. dall'ammontare delle quote associative;
- e. dai contributi degli associati;
- f. da rimborsi;
- g. da attività marginali di carattere commerciale e produttivo nonché da sponsorizzazioni derivanti dall'organizzazione di eventi;
- h. da ogni altro tipo di entrata ammessa alla legge (bandi, concorsi, etc.);

- i. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- l. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- m. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- n. proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse ed alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- o. altre entrate, utili al proprio finanziamento, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere c), i), l) e m) del presente articolo.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

È vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione d'eventuali utili o avanzi di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Non può essere, in alcun caso, richiesta la divisione e restituzione del fondo.

È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, tra la partecipazione sociale e la titolarità d'azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 6 – DURATA E SCIoglimento

L'Associazione ha la durata minima di 10 anni, tacitamente rinnovati in caso di mancata richiesta di scioglimento, almeno sei mesi prima.

Lo scioglimento dell'Associazione è previsto quando ne ricorrano i presupposti di legge o su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità previste dall'art.9 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione ai soci in sede di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7 - CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

soci fondatori, sommelier professionista, sommelier, aspiranti sommelier, soci sostenitori, soci onorari.

Solo i soci fondatori, sommelier professionista, sommelier, aspiranti sommelier hanno diritto di voto; ciascuno di loro ha diritto ad un solo voto. I soci non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano. Solo i soci fondatori, sommelier professionista, sommelier hanno diritto di rivestire le cariche dell'Associazione. I soci si obbligano a rispettare il presente statuto. I soci, salvo che sia diversamente di volta in volta stabilito, prestano i loro servizi all'Associazione a titolo gratuito. I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, di usufruire delle strutture e dei servizi che l'Associazione realizzerà.

6.01 I soci fondatori:

La qualifica di socio fondatore è riservata unicamente alle persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

6.02 I soci sommelier professionista:

La qualifica di sommelier professionista è attribuita a colui che ha superato l'esame di abilitazione, e conseguito il diploma di qualificazione rilasciato dall'ARS o da associazioni analoghe riconosciute a livello nazionale o internazionale, e opera prevalentemente nel campo del vino da almeno un anno.

6.03 I soci sommelier:

La qualifica di socio sommelier è attribuita a colui che, pur non esercitando la professione il sommelier, è in possesso di un attestato di frequenza in corsi di enogastronomia o di analisi sensoriale o ha frequentato i corsi ARS o di associazioni analoghe, riconosciute a livello nazionale o internazionale.

6.04 I soci aspiranti sommelier:

La qualifica di socio aspirante sommelier è attribuita a tutti coloro che hanno iniziato e non completato il percorso didattico presso l'ARS o associazioni analoghe riconosciute a livello nazionale o internazionale e condividono ed intendono sostenere gli scopi dell'Associazione.

6.05 I soci onorari:

La qualifica di socio onorario è attribuita, a titolo eccezionale, a discrezione del Consiglio Direttivo, a coloro che, per chiara fama, capacità ed esperienza hanno con successo operato nel settore enogastronomico, ed a tutti coloro che si sono resi particolarmente meritevoli per l'opera svolta ai fini dello sviluppo dell'Associazione.

6.06 I soci sostenitori:

La qualifica di socio sostenitore è attribuita, dal Consiglio Direttivo, a qualunque persona giuridica, Enti, Associazioni, gruppi e organizzazioni in genere che sostenga finanziariamente l'attività dell'Associazione.

Articolo 8 –VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione, attività in favore della stessa finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La citata attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 – LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e s.m.i..

Articolo 10 -AMMISSIONI, DIRITTI E DOVERI

L'ammissione d'ogni nuovo socio avviene su istanza dell'interessato, a mezzo compilazione e presentazione all'Associazione dell'apposito modulo di adesione debitamente sottoscritto reperibile sul sito istituzionale della medesima.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione può anche avvenire su presentazione dei soci già aderenti ed è ratificata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

Ogni associato iscritto nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo secondo le modalità approvate e rese note con specifiche informative interne.

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale e delle quote sociali;
- b) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 11 – ESCLUSIONE E RECESSO DEL SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo email, indirizzata al Consiglio Direttivo che provvederà alla relativa annotazione nel Libro degli associati. Perché abbia efficacia allo scadere dell'anno in corso il recesso per deve essere comunicato almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale);
- e) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale).

Tutti gli organi direttivi dell'Associazione sono elettivi, gratuiti e durano in carica due anni.

Articolo 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente o a richiesta da almeno un quarto dei soci fondatori e dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, da affiggersi presso la sede dell'Associazione e da comunicarsi con qualsiasi mezzo (lettera inviata per posta ordinaria e/o a mano, telefax e/o e-mail, anche pec) almeno quindici giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata obbligatoriamente in seduta ordinaria una volta l'anno, ai sensi di legge entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo del citato esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo, e con cadenza biennale per la nomina del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati che è in regola con il pagamento delle quote sociali. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile.

È ammessa la rappresentanza in Assemblea purché conferita per iscritto ad altri soci aventi diritto di voto. Ciascun socio non può tuttavia ricevere più di cinque deleghe.

L'Assemblea:

- a) approva le linee generali del programma d'attività per l'anno sociale;
- b) elegge e revoca i componenti degli Organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) nomina e revoca, quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni assembleari ed i rendiconti approvati sono affissi nella bacheca della sede sociale per un periodo di almeno 20 giorni seguenti a quello di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Articolo 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria per deliberare:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, ivi inclusa la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) in ordine agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

E', inoltre, convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero allorché ne faccia richiesta scritta e motivata almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto quanto indicato alle precedenti lett. a) e lett. c) occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto quanto indicato alla precedente lett. b) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di n. 7 consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci, dura in carica due esercizi sociali e i suoi membri scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio inerente all'ultimo esercizio del relativo mandato. Al fine di garantire la continuità di azione in ogni caso i componenti rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

I Consiglieri possono essere rieletti senza alcuna limitazione temporale.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario amministrativo ed il Segretario contabile e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Segretari compongono la Segreteria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l'anno per la redazione del bilancio da presentare

all'Assemblea e delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 16 – FUNZIONI

Al Consiglio Direttivo spetta compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) determinare l'ammontare dei contributi di partecipazione dei soci;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione, la radiazione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- g) nominare Procuratori Speciali per singole operazioni o categorie di operazioni, determinandone i poteri e l'eventuale compenso;
- h) individuare le attività secondarie e strumentali, diverse da quelle di interesse generale, che ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare;
- i) ove ai sensi di legge ne intervenga l'obbligo, proporre all'Assemblea la nomina dell'Organo di revisione legale.

Articolo 17 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo e presiede quest'ultimo.

Ha la firma sociale ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Attua le deliberazioni dell'Assemblea con il concorso del Consiglio Direttivo.

In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 18 – ORGANO DI CONTROLLO (EVENTUALE)

Qualora ai sensi di legge ne intervenga l'obbligo, oppure qualora i soci decidano di avvalersi di un Organo di controllo, l'Assemblea nomina un organo di controllo collegiale (Collegio Sindacale) o monocratico (Sindaco Unico) in conformità alla normativa vigente.

In caso di nomina di un organo di controllo collegiale esso è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile; in caso di nomina di un organo di controllo monocratico esso è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Il predetto organo di controllo esercita il controllo legale e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla associazione e sul suo concreto funzionamento

Per il funzionamento e la retribuzione del predetto organo valgono le norme di legge.

Articolo 19 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (EVENTUALE)

Qualora ai sensi di legge ne intervenga l'obbligo l'Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, determinandone il relativo compenso.

L'Organo di revisione legale dura in carica per tre esercizi finanziari e il suo mandato è rinnovabile.

L'Organo di revisione legale deve possedere idonee capacità professionali ed essere in possesso dell'iscrizione al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Organo di revisione legale controlla la regolare tenuta della contabilità, la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, e predispone una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Organo di revisione legale può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e può compiere, in qualsiasi momento, atti di ispezione e controllo, segnalando eventuali irregolarità al Consiglio medesimo.

Articolo 20 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO e SEGRETARIO CONTABILE

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione ed obbligato a tenere la relativa documentazione. Nomina, altresì, tra i propri componenti o individuandolo *ab externo*, un Segretario contabile, responsabile della gestione contabile dell'Associazione ed obbligato a tenere la contabilità.

Entrambi esercitano le attività affidate attuando le direttive del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – BILANCIO E UTILI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è annuale e comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio dell'Organo di revisione legale dei conti ove nominato, e depositati presso le sedi dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.

Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Il bilancio consuntivo annuale dovrà prevedere un rendiconto economico, un rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti gli eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall'Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori e ai componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatta salva l'eventuale istituzione di un fondo di riserva, cui destinare parte dell'eventuale attivo.

Il residuo degli utili e gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse ovvero per eventuali spese di ammodernamento di impianti e attrezzature.

Articolo 22 –INFORMATIVA SOCIALE

Qualora i ricavi, proventi o entrate comunque denominate risultino essere superiori ad € 100,00 (euro cento virgola zero zero zero) annui ma inferiori ad € 1.000.000,00 (euro un milione virgola zero zero) annui, l'Associazione ha l'obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi e agli associati.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino superiori ad € 1.000.000,00 (euro un milione virgola zero zero) annui l'Associazione ha l'obbligo di redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale nonchè pubblicarlo sul proprio sito internet istituzionale.

Articolo 23- MODIFICHE STATUTARIE

Fatte salve eventuali deroghe di legge, ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 24 – STEMMA

L'uso dello stemma distintivo dell'Associazione Romana Sommelier Ente del Terzo Settore è vietato ai non iscritti all'Associazione stessa. È fatto inoltre divieto di fregiarsi dello stemma medesimo in occasione della partecipazione a manifestazioni o iniziative non autorizzate dall'Associazione.

Articolo 25 – ATTIVITA' VIETATE

I soci s'impegnano a non esercitare attività contraria agli scopi dell'Associazione o in concorrenza con la stessa. I soci non potranno usare il marchio, la denominazione ed il logo dell'Associazione o in ogni modo usare gli stessi per trarne beneficio personale.

Articolo 26 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e delibere degli Organi associativi si applica quanto previsto in materia di enti del Terzo settore, (e, in particolare, la Legge n. 106/2016 e s.m.i. ed il D. Lgs. n. 117/ 2017 e s.m.i.), e per quanto applicabili le norme del codice civile.